

SCHEMA DI

**CONVENZIONE CON SOGGETTI GESTORI CHE ADERISCONO AL
“PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ
EDUCATIVE E LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI” - ANNO
2026**

(specificare il nome del centro estivo)

INDICE

Art. 1 Oggetto e funzione della convenzione	Pg. 2
Art. 2 Obblighi a carico del Soggetto gestore	Pg. 2
Art. 3 Obblighi a carico dell'ASP	Pg. 2
Art. 4 Rapporti fra Soggetto gestore e ASP	Pg. 3
Art. 5 Durata – Permanenza validità – Facoltà di recesso	Pg. 3
Art. 6 Contributi specifici per l'inserimento di minori disabili	Pg. 3
Art. 7 Modalità di controllo e promozione della qualità - risoluzione	Pg. 3
Art. 8 Responsabilità' del gestore	Pg. 4
Art. 9 Oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali	Pg. 4
Art. 10 Risoluzione controversie	Pg. 5
Art. 11 Rinvio	Pg. 5
Art. 12 Spese contrattuali	Pg. 5

ALLEGATI:

Allegato 1): CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI INTERESSATI AD ADERIRE AL PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI” ANNO 2026

Allegato 2): PROGETTO EDUCATIVO/ORGRANIZZATIVO APPROVATO

Articolo 1 – OGGETTO E FUNZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i rapporti fra l'ASP San Vincenzo De' Paoli e _____ (*nome gestore*) per la gestione del centro estivo gestito dal medesimo soggetto.
2. Il Centro Estivo rientra fra i Centri individuati con determinazione della Responsabile dei Servizi Sociali – Scuola n. ____ del _____, in esito a procedura di valutazione operata sulla base dei "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI INTERESSATI AD ADERIRE AL PROGETTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. ESTATE 2026" (di seguito, per brevità, "*Criteri*"), documento allegato n. 1).

Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il _____ (*Soggetto gestore*) si obbliga a:
 - a) garantire la gestione del Centro Estivo alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo, di cui all'allegato 2);
 - b) garantire, in ogni caso, per tutto il periodo di convenzionamento, gli standard minimi previsti al punto 3. dei "*Criteri*", di cui all'allegato 1;
 - c) comunicare all'ASP per l'educazione e per i giovani qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 1. e 2. dei "*Criteri*";
 - d) sottostare, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7., alle verifiche disposte dalla Responsabile dell'ASP, allo scopo di controllare il persistere dei requisiti richiesti per il convenzionamento;
 - e) presentare la documentazione attestante l'effettiva frequenza dei beneficiari dei voucher utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, come indicato al punto 5 dei "*Criteri*";
 - f) ridurre la retta di frequenza degli utenti pari al valore dei contributi (voucher) assegnati all'ASP;
 - g) designare un Responsabile del Centro Estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nome all'ASP;
 - h) utilizzare personale adeguatamente formato.
 - i) garantire, nel caso sia previsto il servizio di mensa, la possibilità di usufruire, su richiesta della famiglia, di diete speciali, legate a particolari esigenze cliniche, debitamente certificate, o alle diversità etnico-culturali;
 - j) prevedere l'integrazione di bambini e ragazzi con disabilità definendo, in raccordo con l'ASP, le modalità di intervento e di sostegno.

Articolo 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ASP

1. Sono a carico dell'ASP San Vincenzo De' Paoli i seguenti obblighi:

- a) rendere pubblico l'elenco dei Centri estivi convenzionati in cui le famiglie possono accedere per avere il contributo (voucher) relativo al progetto conciliazione 2026;
- b) assegnare e liquidare i contributi relativi ai voucher di cui al punto 5 dei "Criteri" e i contributi di cui al successivo art.6 relativi all'eventuale inserimento di bambini/ragazzi con disabilità;
- c) predisporre la verifica del servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

Articolo 4 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E ASP

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari operatori.
2. Il Soggetto è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Estivo che costituirà l'interlocutore unico per l'ASP, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione. È escluso ogni rapporto diretto, da parte di funzionari dell'ASP, nei confronti dei singoli operatori.
3. Per ogni questione attinente la gestione della convenzione, i referenti dell'ASP per i Soggetti gestori vengono individuati nella Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali - Scuola, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, e, per quanto attiene l'impostazione progettuale e la verifica dei progetti di integrazione specifici (per esempio minori disabili, ecc.).

Articolo 5 – DURATA

La presente convenzione ha durata a partire dalla data della sottoscrizione fino al 30/9/2026; ha pertanto efficacia per n. 1 annualità di Centro Estivo.

Articolo 6 – INCLUSIONE DI MINORI DISABILI E CONTRIBUTI SPECIFICI

Come da indicazioni regionali al *Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione*, al fine di favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative e di contrastare le disparità nell'accesso, saranno ammessi al contributo (voucher) i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni indipendentemente dall'attestazione ISEE delle famiglie.

Per l'inserimento di minori disabili sarà necessario definirne le modalità per tramite dell'ASP con il Comune di residenza del minore, in accordo con l'Assistente Sociale. Nel caso sia necessario un supporto educativo specifico, lo stesso potrà essere concordato con il Gestore nei limiti delle disponibilità economiche di ciascun Comune.

Articolo 7 – MODALITÀ DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ - RISOLUZIONE

1. La Responsabile del Ufficio Servizi Sociali – Scuola dell'ASP si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, controlli e sopralluoghi presso i centri estivi convenzionati, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione.

2. Nel caso in cui, durante i controlli previsti al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione.
3. Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, l'ASP potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione.
4. In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, l'ASP potrà dichiarare la risoluzione della convenzione.
5. A prescindere dai controlli operati dai servizi comunali competenti, il Soggetto gestore è tenuto a comunicare tutte le variazioni intervenute che possano incidere, a qualsiasi titolo, sulla conservazione dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per mantenere il convenzionamento.

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino all'ASP, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.
2. Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "*culpa in vigilando*" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

Articolo 9 - ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, o dimostrare di avere una copertura e mantenerla in essere fino alla scadenza della convenzione, polizza assicurativa stipulata con primario assicuratore di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (inclusi il Comune e l'ASP) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a:

RCT/RCO: Euro 2.500.000,00 "unico" (per danni a persone, cose, animali) e che preveda tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
- danni a cose in consegna o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o locali in cui si eseguono i servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto gestore, che partecipano all'attività oggetto della presente convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori ecc...)
- responsabilità civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il Soggetto gestore si avvalga (dipendenti e non)

3. Il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti.

4. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Soggetto gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette.

5. La polizza di cui al punto 2. va stipulata per la durata della convenzione.

6. Il Soggetto gestore è inoltre tenuto a stipulare apposita polizza infortunio per la frequenza del centro estivo che preveda come minimo i seguenti capitali assicurativi procapite: caso morte euro 100.000,00 e caso invalidità permanente euro 150.000,00.

7. L'ASP e i Comuni saranno in ogni caso tenuti indenni da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Soggetto gestore.

Articolo 10 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Articolo 11 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Articolo 12 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali sono a carico del Soggetto Gestore. Sono esenti dall'imposta di bollo i soggetti che hanno natura di ONLUS, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97.

2. La presente convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi a favore del Gestore firmatario. Infatti i voucher previsti hanno natura di contributo alle famiglie ed il loro versamento al Gestore costituisce una mera modalità organizzativa a fronte di una corrispondente riduzione della retta a carico delle famiglie.

Il contributo previsto a fronte dell'eventuale inserimento di disabili sarà erogato solo qualora si verifichi tale circostanza. La presente convenzione è da registrare in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Seconda di cui al dpr 131/1986.